

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3144

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIZZOLANTE, LUPI, ADORNATO, ALLI, BERNARDO, DORINA BIANCHI, BINETTI, BOSCO, BUTTIGLIONE, CALABRÒ, CAUSIN, CERA, CICCHITTO, D'ALIA, DE GIROLAMO, DE MITA, GAROFALO, MINARDO, MISURACA, PAGANO, PICCONE, PISO, ROCCELLA, SAMMARCO, SCOPELLITI, TANCREDI, VIGNALI

Delega al Governo per l'introduzione del pensionamento flessibile, la revisione dei trattamenti previdenziali, il sostegno della maternità e il prolungamento della vita attiva

Presentata il 25 maggio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'invecchiamento della popolazione, che pure contiene l'elemento positivo dell'allungamento dell'aspettativa di vita, rappresenta nel complesso una sfida per il futuro della nostra comunità nazionale, per la sua coesione sociale e per il suo dinamismo economico. In questo contesto, la lunga crisi dell'economia e il crollo dell'occupazione hanno reso ulteriormente necessario accompagnare le trasformazioni del mercato del lavoro e del sistema produttivo con la previsione di un sistema di sicurezza e di protezione sociale sostenibile nel lungo periodo, le cui componenti risultino sufficientemente integrate tra loro,

superando lo sbilanciamento nell'allocatione delle risorse verso la componente pensionistica.

L'introduzione del modello contributivo con la legge n. 335 del 1995 ha senz'altro operato una razionalizzazione del sistema previdenziale, attraverso il contenimento, se non la definitiva stabilizzazione, della spesa. È con l'applicazione del metodo contributivo che sono progressivamente state superate le disparità di trattamento legate ai regimi speciali di pensione provenienti dalla nostra tradizione categoriale, stabilendo l'uniformità delle prestazioni in rapporto ai contributi versati. Così come è stata in-

trodotta una prima idea di flessibilizzazione dell'età di pensionamento. Ogni sistema previdenziale — tanto più se organizzato in base al criterio contributivo — è caratterizzato da regole flessibili con riferimento all'età di accesso alla prestazione previdenziale in quanto ovunque si ravvisa la necessità di consentire, entro limiti definiti e con prestazioni ridotte, la possibilità di uscire anticipatamente dal mercato del lavoro date le crescenti complessità nella vita, non solo lavorativa, delle persone. Solo la più recente riforma del 2012 ha invece rigidamente determinato l'allungamento dell'età di pensione senza disporre transizioni gradualmente né, ancorché limitate, eccezioni. Non a caso essa ha indotto il fenomeno largamente accettato e riconosciuto dei cosiddetti esodati che ha già comportato impegni di spesa per circa 12 miliardi di euro e ha ulteriormente ampliato il divario nella società tra i destinatari di diverse regolazioni relative all'età di pensionamento.

Ferma restando la prioritaria necessità di agevolare la possibilità per la maggioranza dei soggetti di raggiungere l'età ordinaria di pensione con un adeguato accantonamento contributivo, la presente proposta di legge delega il Governo a prevedere forme di flessibilità dell'età di pensione attraverso una gradazione delle penalizzazioni riferite all'assegno pensionistico. Essa delega, altresì, il Governo a incentivare, con particolare riferimento ai soggetti che hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento o che sono impegnati in attività di cura e di assistenza ai propri familiari, il ricorso al contratto di lavoro *part time*, nonché a predisporre un piano nazionale per il prolungamento della vita attiva orientato a valorizzare le competenze dei lavoratori in età più avanzata, anche attraverso attività di tutoraggio e di affiancamento ai neo-assunti come di conseguente riorganizzazione del lavoro sia in ambito pubblico che privato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per l'introduzione del pensionamento flessibile, la revisione dei trattamenti previdenziali, il sostegno della maternità e il prolungamento della vita attiva secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) accesso, per i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, al pensionamento flessibile dopo il compimento del requisito minimo di 62 anni di età, purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia pari ad almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale;

b) garanzia dell'invarianza degli oneri prevedendo, rispetto all'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, penalizzazioni graduate in relazione all'età di pensionamento effettivo, non superiori all'8 per cento nel complesso e al 2 per cento per ciascun anno di anticipo;

c) riconoscimento alle lavoratrici madri, ai fini della maturazione del requisito di anzianità anagrafica della valutazione doppia dei periodi di astensione dal lavoro per maternità e per puerperio, per un periodo massimo di 2 anni e, per ciascun periodo di sospensione lavorativa entro 2 anni dall'evento del parto, di una contribuzione figurativa di base per la durata massima di sei mesi per ciascun evento;

d) agevolazione e incentivazione della stipulazione di contratti di lavoro a tempo parziale con particolare riferimento ai soggetti che hanno maturato i requisiti per

l'accesso al pensionamento nonché ai lavoratori impegnati in attività di cura e di assistenza ai propri familiari;

e) predisposizione di un piano nazionale per il prolungamento della vita attiva orientato ad incentivare il rinnovamento dell'organizzazione del lavoro nelle imprese e nella pubblica amministrazione e a valorizzare le competenze dei lavoratori in età più avanzata, anche nell'ambito di attività di tutoraggio e di affiancamento prestate dai medesimi lavoratori in favore dei lavoratori neo-assunti.

